Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 settembre 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 26 settembre 1981, n. **539.**

Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le autorizzazioni di spesa recate dai provvedimenti legislativi di cui all'annessa tabella sono ridotte, per l'anno finanziario 1981, degli importi a fianco di ciascun provvedimento indicati.

Art. 2.

Per l'anno 1981, il fondo comune istituito con l'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato, in deroga all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, numero 356, in L. 2.560.766.757.000.

L'autorizzazione di spesa per l'anno 1981 di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta, per le quote di spettanza delle sole regioni a statuto ordinario, di lire 170.363.814.000.

Art. 3.

Le somme da corrispondere alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 35 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, in sostituzione delle quote fisse di tributi erariali soppressi, sono ridotte per l'anno 1981 di lire 3.250 milioni per la regione Sardegna; di lire 3.500 milioni per la regione Valle d'Aosta; di lire 750 milioni per la regione Trentino-Alto Adige; di lire 21.500 milioni per la regione Friuli-Venezia Giulia; di lire 13.500 milioni per la provincia autonoma di Trento e di lire 15.000 milioni per la provincia autonoma di Bolzano.

Le somme dovute per l'anno 1981 alla regione Sicilia, ai sensi della legge 27 aprile 1978, n. 182, sono ridotte di lire 25.000 milioni.

L'autorizzazione di spesa per l'anno 1981 di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta, per le quote di spettanza delle sole regioni a statuto speciale, di lire 82.500 milioni.

Art. 4.

Per l'anno 1981, ai fini della determinazione del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota variabile di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge 10 maggio 1976, n. 356, resta determinata in lire 262.313.804.000.

Art. 5.

Tutte le amministrazioni e gli enti pubblici competenti curano con assoluta urgenza la predisposizione di progetti ammissibili ai benefici del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), provvedendo alle istruttorie di competenza e definendo le eventuali istruttorie in corso.

Le amministrazioni statali competenti — previe intese con l'Ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri — provvedono alla tempestiva presentazione dei progetti medesimi alla commissione delle Comunità europee.

Al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo i soggetti menzionati al primo comma destinano, con priorità su di ogni altro intervento ordinario nei medesimi settori, i mezzi finanziari iscritti nei rispettivi bilanci in forza di norme statali concernenti materie e settori oggetto anche d'intervento comunitario.

L'erogazione alle regioni di fondi, ancorché già ripartiti dal CIPE e dal CIPAA, a valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi statali di finanziamento alle regioni stesse, destinati ad interventi suscettibili dei benefici di cui al primo comma, resta subordinata all'approvazione dei progetti da parte delle Comunità europee.

Art. 6.

A decorrere dall'anno scolastico 1981-82 le tasse dovute per il rilascio dei diplomi, di cui alla tabella *D* annessa alla legge 9 agosto 1954, n. 645, sono stabilite nella misura unica di L. 30.000.

La tassa di L. 30.000, di cui al precedente comma, è dovuta anche per il rilascio dei diplomi di maturità classica, scientifica e artistica, dei diplomi di conservatori di musica e delle licenze di accademie di belle arti.

L'importo della tassa per il rilascio dei diplomi, previsto dai precedenti commi, è integralmente devoluto allo Stato.

A decorrere dall'anno scolastico 1981-82 la tassa annuale di iscrizione ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, comprese le annesse scuole libere del nudo, all'Accademia nazionale di danza e all'Accademia nazionale di arte drammatica è fissata nella misura di L. 40.000.

A decorrere dall'anno accademico 1981-82, la tassa di immatricolazione, la tassa annuale di iscrizione e la tassa di laurea o diploma di cui all'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono fissate, rispettivamente, nella misura di L. 20.000, L. 60.000 e L. 50.000.

La tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studenti, è fissata in L. 30.000 per il primo anno, aumentata a L. 40.000 per il secondo anno e aumentata ulteriormente del 30 per cento di detta somma per ogni anno successivo.

La tassa di diploma di cui al terzo comma dell'articolo 7 citato, relativa a coloro i quali conseguono i diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso l'università o gli istituti superiori, è aumentata a L. 50.000.

A decorrere dall'anno 1982-83 gli importi indicati ai precedenti commi sono aumentati del venti per cento.

Restano ferme le norme che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere.

Art. 7.

Per l'anno scolastico 1981-82 non si dà luogo all'istituzione di nuove scuole secondarie ed artistiche statali.

Per il medesimo anno scolastico 1981-82, fatte salve le esigenze della scuola dell'obbligo, il numero delle classi funzionanti non può superare quello previsto dagli organici del personale docente determinati alla data del 31 marzo 1981.

L'istituzione di nuove sezioni di scuola materna statale non può superare il numero complessivo di 500 sezioni, che restano riservate alle regioni dell'Italia meridionale ed insulare.

Le nuove attività di sperimentazione, nell'ambito della scuola secondaria superiore, possono essere autorizzate, per l'anno scolastico 1981-82, nel limite massimo di 150.

Ai fini di cui al precedente secondo comma si può derogare al limite del numero massimo di alunni previsto dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe.

Per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche restano ferme le disposizioni contenute nel primo e quarto comma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

La nomina del personale incaricato e supplente, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.

Art. 8.

Con decorrenza dalla data di inizio dell'anno scolastico 1981-82, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è dovuta in proporzione analogamente a quanto previsto dall'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e, comunque, in misura non inferiore alla metà dell'importo della predetta indennità integrativa speciale.

Per i docenti la cui retribuzione è stabilita ai sensi del secondo comma dell'art. 153 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, l'orario settimanale obbligatorio di servizio è determinato in venticinque ore.

Art. 9.

Gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 17 marzo 1979, hanno l'obbligo di ridurre per l'anno 1981 di almeno il 15 per cento, rispetto agli acquisti effettuati nell'anno 1980, le quantità di combustibile da destinare al riscaldamento dei propri uffici.

Per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, sarà annualmente stabilita la misura delle riduzioni e saranno determinate, su proposta del Ministro della sanità, le eventuali deroghe.

Art. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, *foglio n.* 15

TABELLA

RIDUZIONI CHE SI APPORTANO PER L'ANNO 1981 ALLE CONTRIBUZIONI AD ENTI VARI PREDETERMINATE PER LEGGE.

MINISTERO DEL TESORO

Legge 5 luglio 1964, n. 548:
Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni in favore dell'Istituto per la contabilità nazionale . . . . L. 750.000

Legge 25 giugno 1969, n. 335:
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare . . . . » 2.000.000

MINISTERO DELLE FINANZE

Legge 20 ottobre 1960, n. 1266:
Assegnazione di contributi straordinari all'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo . . . . » 250.000

Legge 1° luglio 1961, n. 684:
Aumento del contributo annuale dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » . . » 15.000.000

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge 23 dicembre 1972, n. 822:
Aumento del contributo dello Stato all'Istituto per la programmazione economica (ISPE) L. 100.000.000

Legge 14 dicembre 1979, n. 641:
Aumento del contributo annuo a carico dello Stato al Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse (CIRIEC) . . . . » 4.500.000

Legge 22 dicembre 1979, n. 687:
Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) . . . . » 100.000.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Legge 26 luglio 1965, n. 977:

Riconoscimento dell'Istituto internazionale di studi giuridici come ente di diritto pubblico L. 500.000

Legge 28 febbraio 1980, n. 49:

Proroga e aumento del contributo previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 357, a favore dell'associazione « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale » di Milano . . . . » 2.250.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge 5 novembre 1962, n. 1595:

Contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe e dell'Istituto per l'oriente L. 900.000

Legge 22 maggio 1970, n. 374:

Concessione di un contributo annuo al Consiglio italiano del movimento europeo . » 2.500.000

Legge 23 dicembre 1970, n. 1141:

Contributo al Centro italiano di formazione europea (CIFE) con sede in Roma . . » 500.000

Legge 22 luglio 1977, n. 489:

Aumento del contributo annuo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) con sede in Milano, per il quinquennio 1977-1981 » 10.000.000

Legge 20 gennaio 1978, n. 24:

Rinnovo del contributo all'Istituto affari internazionali (IAI), con sede in Roma . . » 7.500.000

Legge 20 gennaio 1978, n. 26:

Proroga del contributo ordinario e concessione di un contributo straordinario a favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) . . . . . » 10.000.000

Legge 31 marzo 1980, n. 142:

Aumento del contributo ordinario stabilito a favore dell'Istituto italo-africano con sede in Roma, di cui alle leggi n. 154 del 1956 e n. 31 del 1975, a lire 300 milioni annui per il triennio 1979-1981 . . . . » 15.000.000

Legge 23 luglio 1980, n. 377:

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (ISMEO) . . . . . » 30.000.000

Legge 18 dicembre 1980, n. 923:

Rinnovo ed aumento del contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) . . . . . » 17.500.000

Legge 22 dicembre 1980, n. 926:

Contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America latina e del Medio Oriente (IPALMO) » 15.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Legge 23 febbraio 1952, n. 108:

Contributo annuo a favore dell'Istituto italiano di studi germanici, dell'Unione matematica italiana e della Casa internazionale di Roma . L. 150.000

Legge 25 giugno 1952, n. 900:

Aumento del contributo governativo annuo all'Istituto nazionale di ottica di Firenze da lire 200.000 a lire 17.500.000 . » 875.000

Legge 31 gennaio 1953, n. 43:

Concessione di un contributo governativo a favore dell'Istituto nazionale elettrotecnico « Galileo Ferraris » di Torino nella misura di annue lire 45.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1952-53 . . . . » 2.250.000

Legge 11 aprile 1953, n. 313:

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma . . . . . . » 137.500

Legge 14 marzo 1957, n. 107:

Concessione di un contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto vulcanologico dell'Università di Catania . . . . . . L. 150.000

Legge 20 dicembre 1957, n. 1232:

Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo . . . . » 250.000

Legge 11 febbraio 1958, n. 73:

Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste . . . . . . » 750.000

Legge 18 aprile 1962, n. 207:

Concessione di un contributo statale annuo di lire 3.000.000 a favore dell'Istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » con sede in Roma, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 . » 150.000

Legge 29 dicembre 1966, n. 1270:

Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo italiano e il Consiglio superiore della Scuola europea per il funzionamento della Scuola europea di Ispra-Varese, con scambio di note conclusa a Roma il 5 settembre 1963 . . . . » 250.000

Legge 17 febbraio 1968, n. 97:

Contributo dello Stato al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza . . . . . . » 500.000

Legge 2 aprile 1968, n. 470:

Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo . . . . » 7.500.000

Legge 16 aprile 1973, n. 181:

Norme per il funzionamento dell'Università italiana per stranieri di Perugia . . . . » 23.000.000

Legge 14 giugno 1973, n. 365:

Aumento del contributo statale in favore dell'Istituto di diritto agrario internazionale . . » 1.500.000

Legge 5 maggio 1976, n. 257:

Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica . . . . » 3.750.000

Legge 5 agosto 1978, n. 501:

Aumento del contributo annuo alla Stazione zoologica di Napoli . . . . » 75.000.000

Legge 11 febbraio 1980, n. 20:

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano . » 35.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 12 febbraio 1967, n. 35:

Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale tra gli enti di assistenza . . . . L. 2.500.000

MINISTERO DELLA DIFESA

Legge 11 aprile 1967, n. 232:

Aumento del contributo annuo a favore della « Casa militare Umberto I per i veterani delle guerre nazionali » in Turate . . . . L. 2.500.000

Legge 26 novembre 1969, n. 931:

Sovvenzioni alle associazioni d'Arma . . » 8.500.000

Legge 5 giugno 1973, n. 320:

Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo alla Lega navale italiana » 8.000.000

Legge 8 agosto 1980, n. 433:

Aumento del contributo annuo dello Stato all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale . . . . » 30.075.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Legge 18 *marzo* 1968, *n.* 354:

Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno . . . L. 1.000.000

Legge 15 *dicembre* 1969, *n.* 1002:

Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini » 250.000

Legge 30 *novembre* 1970, *n.* 952:

Applicazione del regolamento comunitario n. 79 del 1965 in materia di contabilità agraria » 20.000.000

Legge 25 *novembre* 1971, *n.* 1096 (art. 44):

Disciplina dell'attività sementiera . . . » 2.500.000

Legge 6 *dicembre* 1972, *n.* 815:

Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso . . . . » 13.100.000

Legge 28 *marzo* 1973, *n.* 88:

Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'ente autonomo Parco nazionale di Abruzzo e concessione di un contributo straordinario a detto ente . . . . » 15.000.000

Legge 16 *aprile* 1973, *n.* 177:

Elevazione del contributo annuo in favore dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) . . . . » 15.000.000

Legge 30 *luglio* 1973, *n.* 481:

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Comitato nazionale italiano della FAO » 7.500.000

Legge 5 *dicembre* 1975, *n.* 757:

Concessione di un contributo annuo all'Università degli studi di Napoli per il funzionamento del centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno . . . » 15.000.000

Legge 22 *maggio* 1980, *n.* 238:

Aumento del contributo annuo e concessione di un contributo straordinario in favore dello Istituto nazionale della nutrizione . . . . » 80.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Legge 18 *marzo* 1959, *n.* 133:

Contributi a favore di manifestazioni fieristiche di interesse nazionale . . . . . L. 4.000.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Legge 5 *maggio* 1976, *n.* 259 (art. 5):

Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale . . . . L. 150.000.000

Legge 22 *dicembre* 1979, *n.* 681:

Adeguamento della misura del contributo ordinario a carico dello Stato in favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste . . . . » 230.000.000

Legge 22 *dicembre* 1979, *n.* 683:

Contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli » 200.000.000

Legge 10 *dicembre* 1980, *n.* 848:

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM) » 5.000.000

MINISTERO DELLA SANITÀ

Legge 18 *febbraio* 1963, *n.* 67 (art. 3, primo comma):

Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli enti comunali di assistenza e istituzione di un'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotterie . . . . . . L. 20.000.000

Legge 14 *luglio* 1967, *n.* 592:

Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano . . . . L. 4.000.000

Legge 12 *dicembre* 1969, *n.* 1020:

Contributo statale per l'organizzazione sociale della pediatria preventiva . . . . » 2.500.000

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Legge 4 *marzo* 1964, *n.* 114:

Potenziamento dell'organizzazione turistica nazionale . . . . L. 263.250.000

Legge 14 *agosto* 1967, *n.* 800:

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali . . . . » 800.000.000

Legge 2 *agosto* 1974, *n.* 365 (art. 2):

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero . . » 100.000.000

Legge 29 *novembre* 1980, *n.* 816:

Interventi a favore del Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale o plurireginale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile . . . . » 35.000.000

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Legge 7 *giugno* 1951, *n.* 529:

Contributo dello Stato per il completamento della Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini . . . . L. 100.000

Legge 6 *dicembre* 1960, *n.* 1520:

Provvidenze per l'Opera del duomo di Orvieto . . . . » 300.000

Legge 29 *novembre* 1962, *n.* 1710:

Aumento a lire cinque milioni della dotazione ordinaria annua a favore dell'Ente « Casa di Oriani » con sede in Casola Valsenio . . » 250.000

Legge 25 *marzo* 1964, *n.* 155:

Assegnazione di un contributo annuo alla Biblioteca Corsiniana dell'Accademia nazionale dei Lincei . . . . » 1.000.000

Legge 21 *luglio* 1965, *n.* 964:

Ente « Casa Buonarroti » con sede in Firenze » 1.000.000

Legge 22 *dicembre* 1969, *n.* 1010:

Modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311, e 2 giugno 1961, n. 477, concernenti provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero » 25.000.000

Legge 14 *giugno* 1973, *n.* 353:

Aumento del contributo dello Stato in favore della biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » e del « Centro nazionale del libro parlato » . . . . » 7.500.000

Legge 13 *giugno* 1977, *n.* 324:

Modifiche alla legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente « Nuovo ordinamento dell'ente autonomo "Biennale di Venezia" » . . . . » 100.000.000

Legge 2 *aprile* 1980, *n.* 123:

Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali . . . . » 262.500.000

Legge 13 *maggio* 1980, *n.* 190:

Rideterminazione dei contributi annui dello Stato in favore degli enti autonomi « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » . » 40.000.000

Legge 23 *maggio* 1980, *n.* 211:

Contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale Italia nostra . . . . . » 15.000.000

DECRETO-LEGGE 28 settembre 1981, n. **540**.

Proroga delle agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'art. 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di prorogare le agevolazioni fiscali per le obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e all'art. 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine del 30 settembre 1981 indicato nei numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, è prorogato al 31 dicembre 1982.

Relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi e sottoscritti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto le agevolazioni di cui al predetto art. 6 si applicano ai titoli aventi scadenza non inferiore a diciotto mesi e sempreché essi non siano emessi in connessione a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi.

Art. 2.

Nell'art. 57 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le parole « entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1982 ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, *foglio n.* 14

DECRETO-LEGGE 28 settembre 1981, n. **541**.

Proroga della disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria e urgente necessità di prorogare la durata della Cassa per il Mezzogiorno in attesa della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Proroga delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno

La durata della Cassa per il Mezzogiorno è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 30 settembre 1982.

Qualora alla data del 30 settembre 1982, la nuova disciplina di cui al comma precedente non sia approvata, è sciolto, con effetto dal 1° ottobre 1982, il consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con lo stesso decreto è nominato un commissario straordinario che, con decorrenza 1° ottobre 1982, assume tutte le funzioni del consiglio di amministrazione. Egli rimane in carica fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al primo comma e comunque non oltre sei mesi dalla sua nomina improrogabile. Il commissario straordinario cura gli adempimenti connessi all'attuazione sia degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno rientranti nei programmi approvati dal CIPE e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sia dei progetti esecutivi approvati dal disciolto consiglio di amministrazione e provvede altresì alla concessione delle agevolazioni alle iniziative industriali, in conformità delle vigenti disposizioni di cui al testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. Egli predispone altresì gli strumenti necessari per la eventuale messa in liquidazione dell'ente.

La validità delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981, nonchè delle norme di attuazione emanate ai sensi delle predette disposizioni, ivi compreso il de-

creto ministeriale 6 agosto 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al primo comma.

Art. 2.

Disposizioni relative agli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno

Gli organi di amministrazione delle società FIME, FIME TRADING, FIME LEASING, INSUD e FINAM debbono sottoporre al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano organico di smobilizzo delle partecipazioni che risultino incompatibili con le direttive impartite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 2, del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

Il piano dovrà essere corredato da una relazione concernente il controllo della contabilità di dette società e della corrispondenza del bilancio e del conto profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili, redatta da una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo incaricata dagli organi di amministrazione delle società finanziarie stesse.

Il piano, corredato della relazione di cui al precedente comma, è sottoposto, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla approvazione del CIPE.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

Alle dotazioni finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel 1982, si provvede con le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982), e con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982.

Art. 4.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORILE — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 13

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 settembre 1981.

Modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune operazioni effettuate dai notai.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il quale stabilisce che la disposizione di cui al primo comma dello stesso articolo, concernente l'obbligo della emissione della fattura soltanto a richiesta del cliente, può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi di tale facoltà;

Decreta:

Art. 1.

Per le prestazioni rese da notai per le quali sono previsti onerari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché per i protesti di cambiali e di assegni bancari, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.

Art. 2.

I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate nel precedente articolo debbono essere annotati nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni con le modalità e nel termine ivi stabiliti.

Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche quelli relativi alle prestazioni anzidette effettuate con emissione di fattura, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

Art. 3.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del richiamato decreto del Persidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° gennaio 1982 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1981

Il Ministro: FORMICA

(5717)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 settembre 1981.

Approvazione di due tariffe di assicurazione, di un'estensione di due tassi di premio nonché di condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Venezia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Venezia, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, nonché l'estensione di due tassi di premio e le condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonché le estensioni dei tassi di premio e le condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Venezia:

tariffa 10 (2t) Index, relativa all'assicurazione su due teste maschili coetanee, di una rendita vitalizia immediata, pagabile fino al primo decesso, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

tariffa 10 Index, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita vitalizia immediata, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

tassi di premio in estensione delle tariffe 9 Index e 9 F Index, già approvate con decreto ministeriale numero 12135 del 16 luglio 1979;

condizioni speciali di polizza della tariffa 1BR;
condizioni speciali di polizza della tariffa 1C;
condizioni speciali di polizza della tariffa 1AR;
condizioni speciali di polizza della tariffa 5-5 %;
condizioni speciali di polizza della tariffa 1-10 %;
condizioni speciali di polizza della tariffa 5g-5 %;
condizioni speciali di polizza della tariffa 5g-10 %;
condizioni speciali di polizza della tariffa 8B;
condizioni speciali di polizza della tariffa 8C;
condizioni speciali di polizza della tariffa 8D;
condizioni speciali di polizza della tariffa 11R;
condizioni speciali di polizza della tariffa 12;
condizioni speciali di polizza della tariffa 12R;
condizioni speciali di polizza della tariffa 13J;
condizioni speciali di polizza della tariffa 13;
condizioni speciali di polizza della tariffa 13A;
condizioni speciali di polizza della tariffa 135;
condizioni speciali di polizza della tariffa 135-50 %;
condizioni speciali di polizza della tariffa 25C-4 %;
condizioni speciali di polizza della tariffa 25C-N;
condizioni speciali di polizza della tariffa 1C-c.a.;
condizioni speciali di polizza della tariffa 11R-c.a.;
condizioni speciali di polizza della tariffa 12-c.a.;
condizioni speciali di polizza della tariffa 12R-c.a.;
condizioni speciali di polizza della tariffa 12R-c.a. P.M.;
condizioni speciali di polizza della tariffa 13-c.a.;
condizioni speciali di polizza della tariffa 12R-RIV;
condizioni speciali di polizza della tariffa 12R-DIN;
condizioni speciali di polizza della tariffa 13RIV-T.B.;
condizioni speciali di polizza della tariffa 13-DIN;
condizioni speciali di polizza della tariffa 1BR-2t;
condizioni speciali di polizza della tariffa 1AE-2t;
condizioni speciali di polizza della tariffa 1C-2t;
condizioni speciali di polizza della tariffa 13J-2t;
condizioni speciali di polizza della tariffa 13-2t;
condizioni speciali di polizza della tariffa 10 Index;
condizioni speciali di polizza della tariffa 10 (2-t) Index.

Roma, addì 2 settembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(5625)

DECRETO 2 settembre 1981.

Approvazione di condizioni particolari di polizza da applicare a due tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore presentate dalla Società cattolica di assicurazione, in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione con sede in Verona intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza da applicare a due tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni di polizza da applicare a due tariffe di assicurazione sulla vita già in vigore presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa 2/RS — mista a premio annuo, approvata con decreto ministeriale n. 11672 del 30 ottobre 1978, regolanti la rivalutazione annua del capitale assicurato e del premio secondo un'aliquota del saggio medio di rendimento finanziario delle attività a copertura della riserva matematica, gestite in un fondo apposito;

condizioni particolari di polizza, da applicare alla tariffa Ac/RS (M-F) - assicurazione di rendita differita con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale n. 4347 del 7 marzo 1962, regolanti la rivalutazione annua della rendita assicurata e del premio secondo un'aliquota del saggio medio di rendimento finanziario delle attività a copertura della riserva matematica, gestite in un fondo apposito.

Roma, addì 2 settembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(5624)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 27 giugno 1981.

Modificazione alla tabella « Esport » allegata al decreto ministeriale 10 gennaio 1975, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975, e successive modifiche;

Ritenuta la necessità di modificare il predetto decreto ministeriale del 10 gennaio 1975, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

I capitoli 37 e 92 della tabella « Esport », riportati nell'allegato I del decreto ministeriale 10 gennaio 1975 e successive modifiche, sono così modificati:

Capitolo 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

Lastre e pellicole (comprese le cinematografiche), non perforate o perforate, impressionate, non sviluppate e sviluppate, negative o positive: contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) relative ad impianti per l'arricchimento dell'uranio, per il ritrattamento di elementi di combustibili irraggiati, per la produzione di acqua pesante e loro principali componenti critici, utilizzabili per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

ex 37.01 / ex 37.02 } (Lastre e pellicole ad altissima sensibilità):

1) aventi una gamma dinamica di intensità di 1.000.000: 1 o superiore;

2) aventi una sensibilità di 10.000 ASA o superiore;

3) films a colori con sensibilità di spettro estendentesi al di sopra di 7.200 Angström e al di sotto di 2.000 Angström;

4) lastre con potere separatore elevato e lastre e films con deposito metallico capaci di un potere separatore superiore a 800 paia di linee per millimetro (misurato con un oggetto campione che offra un contrasto elevato di uno su mille).

Capitolo 92

STRUMENTI MUSICALI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI E APPARECCHI.

(**) 92.10 ex C Ance, voci, linguette, membrane e loro parti staccate, per fisarmoniche.

ex 92.11. Apparecchiature per registrazione e/o riproduzione, come segue:

1) impieganti tecniche magnetiche, eccetto quelle appositamente costruite per la voce o la musica;

2) impieganti uno o più fasci di elettroni funzionanti sotto vuoto e/o fasci luminosi prodotti a mezzo « Laser » che possono creare direttamente sulla superficie di registrazione diagrammi o immagini; materiale specifico per lo sviluppo dell'immagine;

3) apparecchiature grafiche capaci di registrare direttamente e in modo continuo onde sinusoidali con frequenze superiori a 20 KHz;

4) parti e pezzi staccati caratteristici delle apparecchiature di cui alla presente voce doganale.

ex 92.12. Supporti per la registrazione e la riproduzione di tutti i tipi e forme fra cui, ad es. tamburi, dischi, cilindri, cere, nastri, films, fili, matrici, ecc.:

1) non registrati, con esclusione di quelli costruiti per la registrazione e la riproduzione della voce o della musica;

2) registrati, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) relative ad impianti per l'arricchimento dell'uranio, per il ritrattamento di elementi di combustibili irraggiati, per la produzione di acqua pesante e loro principali componenti critici, utilizzabili per la fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1981

p. *Il Ministro del commercio con l'estero*
ARMATO

p. *Il Ministro delle finanze*
COLUCCI

(5623)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 aprile 1981.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo dell'Anno internazionale del minorato.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, **n. 156;**

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per

il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1981, n. 50, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1515 del 25 marzo 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo dell'Anno internazionale del minorato, nel valore da L. 300.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; tiratura: sette milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari; quadricromia.

La vignetta è così costituita: su un fondino grigio, il profilo simbolico di una persona handicappata racchiude un paesaggio. Sul francobollo è riportata, in nero, la leggenda « ANNO INTERNAZIONALE DELLE PERSONE HANDICAPPATE », « ITALIA » ed il valore « 300 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1981
Registro n. 27 *Corte, foglio n.* 365

(5648)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO

economia e politica industriale;
geografia economica.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio:
storia economica.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze economiche e sociali:
storia dell'analisi economica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di lettere e filosofia:
archeologia e antichità egee.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MAGISTERO DI CATANIA

storia della pedagogia;
filologia romanza.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di giurisprudenza:
finanza degli enti locali.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto privato comparato.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:
istituzioni di diritto romano;
storia del diritto romano;
storia delle dottrine politiche.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze politiche:
storia dei trattati e delle relazioni internazionali.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto internazionale privato e processuale.

Facoltà di ingegneria:
gasdinamica;
ottimizzazione.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:
istituzioni di statistica.

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:
storia del diritto italiano.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di farmacia:
chimica farmaceutica e tossicologica I.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:
igiene e odontoiatria prev. e sociale con epidemiologia.

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

teorie quantistiche.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di economia e commercio:
matematica generale.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di economia e commercio:
economia politica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5651)

Istituzione di una scuola autonoma di ostetricia in San Giovanni Rotondo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 luglio 1981, n. 34562, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1981, registro n. 86, foglio n. 378, è stata istituita la scuola autonoma di ostetricia di San Giovanni Rotondo (Foggia), posta sotto la vigilanza dell'Università degli studi di Bari.

(5669)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Collesalvetti.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Collesalvetti è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 219.445.689 corrispondente, al netto dell'aggio dell'esattore, al carico di L. 229.066.510 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Mannucchi Piero Athos e Rovai Luigi.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Livorno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5587)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Occimiano.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Occimiano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 631.404.681 corrispondente, al netto dell'aggio dell'esattore, al carico di L. 653.019.627 iscritto a ruolo a nome della ditta S.P.I.M. S.p.a.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5588)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Angri.

Con decreto ministeriale 2 settembre 1981 al titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Angri è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 326.920.824 corrispondente, al netto dell'aggio dell'esattore, al carico di L. 342.864.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. «Delfan conserve».

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5589)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Napoli

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 6.044.601.586, dovuto dal comune di Napoli è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5674)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. «Salernitana Conserve», in Battipaglia

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 43.220.123, dovuto dalla S.r.l. «Salernitana Conserve» è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Salerno è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(5675)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio, in Putignano

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981, la riscossione del carico tributario di L. 76.229.000, dovuto dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio, in Putignano (Bari), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del decreto stesso a condizione che la parte presti entro il termine che sarà fissato dall'intendenza di finanza di Bari, la garanzia offerta. La predetta intendenza, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(5676)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'associazione produttori ortofrutticoli «Etruria», in Perugia, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981 è stata accertata la sussistenza nell'Associazione tra produttori ortofrutticoli denominata «Etruria», in Perugia, via Campo di Marte, 28/*B*, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 88 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(5672)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 23 luglio 1981 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sotto elencate:

« Pirosan » polvere, nella confezione flacone da g 100, registrata al n. 15344 in data 6 luglio 1959, a nome della ditta Dr. R. Torta - Torino e poi ceduta alla ditta Dr. Giulio Giordano - Torino (decreto di revoca n. 6653/R);

« Livergamma » 10 fiale × ml 2, registrata al n. 14228 in data 29 novembre 1972, a nome della ditta Ist. Minerva S.r.l. di Milano (decreto di revoca n. 6654/R);

« Dicloral » 20 compresse × mg 50, registrata al n. 16080 in data 24 ottobre 1959, a nome della ditta Fimar di Milano (decreto di revoca n. 6655/R);

« Angiocardina » 40 confetti, registrata al n. 17163 in data 6 settembre 1960, a nome della ditta L.I.S.T.E.R. di Bari (decreto di revoca n. 6656/R);

« Eminovit » flacone sciroppo da 100 cc, registrata al n. 18188 in data 25 ottobre 1962, a nome della ditta Lab. Diano di Roma e poi ceduta alla ditta Lomar italiana di Roma e successivamente alla ditta Faro farmaceutici di Roma (decreto di revoca n. 6657/R);

« Magnesia del priore » scatoletta g 15 di polvere, registrata al n. 12458 in data 11 maggio 1957, a nome della ditta Dr. Budin di Roma (decreto di revoca n. 6658/R);

« Lisochim » 24 confetti, registrata al n. 20331/A in data 19 giugno 1976, a nome della ditta Sidus di Roma (decreto di revoca n. 6659/R);

« Cerebrobetin » 25 compresse da g 0,5, registrata al n. 18592 in data 23 marzo 1961, a nome della ditta Profarmi di Tribbiano (Milano) (decreto di revoca n. 6660/R);

« Anatussil » flacone g 200 sciroppo, 10 supposte adulti e 10 supposte bambini, registrate ai numeri 19748, 19748/A e 19748/A-1 in data 12 agosto 1966, a nome della ditta Cesare Forno - Milano e poi ceduta alla ditta Profarmi di Tribbiano (Milano) (decreto di revoca n. 6661/R);

« Djamil » flacone g 225 sciroppo, registrata al n. 9024 in data 9 giugno 1954, a nome della ditta Cesare Forno - Milano e poi ceduta alla ditta Profarmi di Tribbiano (Milano) (decreto di revoca n. 6662/R);

« Diurobetin » 50 e 100 compresse, registrata al n. 17722 in data 8 ottobre 1960 e 4 marzo 1963, a nome della ditta Profarmi di Tribbiano (Milano) (decreto di revoca n. 6663/R);

« Glycin » 50 compresse e flacone 100 g di polvere, registrata ai numeri 10152 e 10152/A in data 27 marzo 1974, a nome della ditta Delta-Pharm di Milano (decreto di revoca n. 6664/R);

« Nicoron » 10 supposte, registrata al n. 12285/A in data 22 febbraio 1974, a nome della ditta Delta-Pharm di Milano (decreto di revoca n. 6665/R);

« Antisenium » 10 fiale × 2,5 cc e le categorie sciroppo flacone da ml 150 e 30 capsule, registrata ai numeri 8689, 8689/A e 8689/B in data 27 maggio 1967 e 15 ottobre 1969, a nome della ditta Orma di Pomezia (Roma) (decreto di revoca n. 6666/R).

Con decreti ministeriali in data 29 luglio 1981 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sotto elencate:

« Anticefalen » 10 cachets, registrata al n. 12067 in data 28 gennaio 1957, a nome della ditta Spadaro Ventura di Catania (decreto di revoca n. 6667/R);

« Cardiossibetin » 10 fiale ml 2, confetti 30 e supposte 10, registrata ai numeri 18116, 18116/A e 18116/B, in data 28 dicembre 1960, a nome della ditta Profarmi di Tribbiano (Milano) (decreto di revoca n. 6668/R);

« Super B/12 » 6 fiale ml 2 × mcg 1000, registrata al n. 19945/1, in data 4 gennaio 1962, a nome della ditta Profarmi di Tribbiano (Milano) (decreto di revoca n. 6669/R);

« Epatolipoidina » 30 compresse, registrata al n. 17997, in data 17 dicembre 1960, a nome della ditta Profarmi di Tribbiano (Milano) (decreto di revoca n. 6670/R);

« Sintocardiolo » flacone ml 20 di soluzione, registrata al n. 14709, in data 24 gennaio 1959, a nome della ditta Cesare Forno di Milano e poi ceduta alla ditta Profarmi di Tribbiano (Milano) (decreto di revoca n. 6671/R);

« Veramital » 5 supposte, registrata al n. 5773/A, in data 8 novembre 1955, a nome della ditta Dr. Bonati Luigi di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) (decreto di revoca n. 6672/R);

« Antinevralgico Alba » 1 cachet, registrato al n. 13846, in data 28 aprile 1958, a nome della ditta Alba di San Severo (Foggia) (decreto di revoca n. 6673/R);

« Cachet Fidea » 1 cachet, registrata al n. 2735, in data 18 luglio 1958, a nome della ditta Zetav di Palermo (decreto di revoca n. 6674/R);

« Cachet Anticamn » 1 cachet, registrato al n. 1563, in data 25 aprile 1949 e 11 dicembre 1963, a nome della ditta Patera Giuseppe di Palermo (decreto di revoca n. 6675/R);

« Fenaclort » 2 e 20 compresse, registrata al n. 17537, in data 5 maggio 1961, a nome della ditta Neofarmaci di Roma (decreto di revoca n. 6676/R);

« Fenapirina » 2, 10 e 20 compresse e la categoria 2 cialdini, registrata ai numeri 11956 e 11956/A, in data 14 dicembre 1956, a nome della ditta O.F.A. di Milano (decreto di revoca n. 6677/R);

« Cachet Rosa » e 2 cachets, registrata al n. 10523, in data 28 giugno 1969, a nome della ditta Alpino di Verona (decreto di revoca n. 6678/R);

« Uridin-Plex » 5 fiale A + 5 fiale B tipo normale e la relativa serie 5 fiale « A » + 5 fiale « B » tipo forte, registrata ai numeri 12331 e 12331/1, in data 5 dicembre 1970 e 30 gennaio 1981, a nome della ditta Biosint di Pordenone (decreto di revoca n. 6679/R).

(5530)

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 199 delle revoche in seguito a rinuncia di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 22 aprile 1981, n. 6248/R, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1981, parte prima, a pag. 107:

al numero d'ordine 29, dove è scritto: « "Movecil" 20 e 50 compresse », leggasi: « "Movecil" 20 e 50 compresse × *g 0,25* »;

al numero d'ordine 30, dove è scritto: « Neo Tizide », leggasi: « Neo-Tizide calcio vitaminica ».

(5531)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Varianti al programma di fabbricazione del comune di Copparo

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate, a norma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, varianti al programma di fabbricazione del comune a fianco delle stesse deliberazioni indicato. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata nell'ufficio comunale interessato, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 17 febbraio 1981 n. 363 (controllata senza rilievi della commissione regionale di controllo con atto n. 2530/1912 nella seduta dell'11 marzo 1981): comune di Copparo (Ferrara), (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 17 aprile 1980 n. 57);

deliberazione 17 febbraio 1981, n. 364 (controllata senza rilievi della commissione regionale di controllo con atto numero 2531/1913 nella seduta dell'11 marzo 1981); comune di Copparo (Ferrara) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 17 aprile 1980, n. 58);

deliberazione 3 marzo 1981, n. 612 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 3550/2735 nella seduta dell'8 aprile 1981): comune di Copparo (Ferrara) (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 7 novembre 1979, n. 125 e 23 ottobre 1980, n. 107).

(5357)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso pubblico per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione in commercio estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero ha bandito un concorso pubblico per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione in commercio estero (CORCE).

Il corso si terrà presso il CESASM - Centro servizi amministrativi e studi di mercato s.c.r.l. a Bari e avrà la durata di sei mesi con frequenza a tempo pieno.

Requisiti richiesti:

1) quelli generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;
2) diploma di laurea;
3) ottima conoscenza della lingua inglese;
4) età non superiore ai 30 anni.

Le domande dovranno essere spedite, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, al CESASM.

Copie del bando ed ulteriori informazioni potranno essere forniti dal CESASM, via Bertolini, 37, scala F, Bari, telefono 080/360421, o all'Istituto nazionale per il commercio estero - Sede centrale, via Liszt, 21, Roma/EUR - Ufficio formazione esterna, telefono 5992/582.

(5656)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, settore scienze matematiche e naturali, sottosettore matematica e fisica.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di ispettore tecnico periferico per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado per il settore scienze matematiche e naturali, sottosettore matematica e fisica, indetto con decreto ministeriale 29 ottobre 1979, avranno luogo in Roma, nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1981, nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8.

(5696)

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a trentasei posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media settore linguistico espressivo, sottosettore materie letterarie.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a trentasei posti di ispettore tecnico periferico per la scuola media per il settore linguistico espressivo, sottosettore materie letterarie, indetto con decreto ministeriale 11 ottobre 1979, avranno luogo in Roma, nei giorni 12, 13 e 14 novembre 1981 nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8.

(5697)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a ventuno posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 30 dicembre 1980, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a ventuno posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1981, registrato il 19 maggio 1981, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 375, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1981, registrato il 22 settembre 1981, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 222, di nomina dei membri aggiunti per lo svolgimento della prova facoltativa di lingue straniere (inglese, francese e spagnolo);

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a ventuno posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 19 dicembre 1980:

1) Buscema Angelo	punti	25,900
2) Valentino Ciro	»	24,415
3) Maggi Nardone Piera	»	24,050
4) Persichetti Francesco	»	23,865
5) Colasanti Ennio	»	23,735
6) Santoro Maria	»	22,670
7) Giorgione Imposimato Anna Maria	»	22,625
8) Dainelli Raffaele	»	22,025
9) Sfrecola Salvatore	»	21,990
10) Tocca Maurizio	»	20,500
11) Paternostro Domenico	»	20,420
12) Bittarelli Gianfranco	»	20,245

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Buscema Angelo
2) Valentino Ciro
3) Maggi Nardone Piera
4) Persichetti Francesco
5) Colasanti Ennio
6) Santoro Maria
7) Giorgione Imposimato Anna Maria
8) Dainelli Raffaele
9) Sfrecola Salvatore
10) Tocca Maurizio
11) Paternostro Domenico
12) Bittarelli Gianfranco

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1981

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì **26** *settembre* **1981**
Registro n. **8** *Presidenza, foglio n.* **299**

(5716)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatorie generali di concorsi a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto 3 maggio 1978, n. 43/SAN/MI/78, modificato con provvedimento 13 luglio 1979, n. 148/SAN/MI/79 e 3 novembre 1980, n. 382/SAN/MI/80, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Milano e precisamente Casalpusterlengo, Corsico e Lodi;

Visto il decreto 18 febbraio 1980, n. 43/SAN/MI/80, concernente la nomina della commissione giudicatrice d'esame di detto concorso;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei formulata dalla commissione predetta;

Accertata la regolarità delle operazioni concorsuali nonché la legittimità degli atti stessi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1980, n. 324;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso per il conferimento dei posti suindicati di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Milano formulata dalla commissione predetta:

1. Barlassina Carlo . punti 150,510
2. Riboni Giampiero . . . » 136,300

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 19 giugno 1981

p. *Il presidente*: EBOLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 19 giugno 1981, n. 235/SAN/MI/81, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ufficiale sanitario dei comuni di Casalpusterlengo, Corsico e Lodi;

Tenute presenti le preferenze di sedi espresse nell'istanza di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1980, n. 324;

Decreta:

I sottoelencati sanitari vengono dichiarati vincitori dei posti di ufficiale sanitario indicati a fianco di ciascuno di esso:

Barlassina Carlo: U.S.S.L. n. 74 (Corsico);
Riboni Giampiero: U.S.S.L. n. 56 (Lodi).

Il presente provvedimento viene pubblicato nei sensi e termini stabiliti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 19 giugno 1981

p. *Il presidente*: EBOLI

(5642)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto 3 maggio 1979, n. 101/SAN/MI/79, modificato con provvedimento n. 350/SAN/MI/80, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Milano e precisamente dei comuni di Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e del già consorzio sanitario di zona di Magenta;

Visto il decreto 29 febbraio 1980, n. 79/SAN/MI/80, concernente la nomina della commissione giudicatrice d'esame di detto concorso;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei formulata dalla ommissione predetta;

Accertata la regolarità delle operazioni concorsuali nonché la legittimità degli atti stessi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1980; n. 324;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso per il conferimento dei posti suindicati di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Milano formulata dalla commissione predetta:

1. Pitimada Domenico . . . . . . punti 148,830
2. Garbelli Claudio . . . . » 133,735
3. Pontoni Humberto . . . . » 128,500
4. Amigoni Maurizio . . . . » 127,938

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 19 giugno 1981

p. *Il presidente*: EBOLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 19 giugno 1981, n. 233/SAN/MI/81, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ufficiale sanitario dei comuni di Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e del già consorzio sanitario di zona di Magenta;

Tenute presenti le preferenze di sedi espresse nell'istanza di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1980; n. 324;

Decreta:

I sottoelencati sanitari vengono dichiarati vincitori dei posti di ufficiale sanitario indicati a fianco di ciascuno di esso:

Pitimada Domenico: U.S.S.L. n. 72 (Magenta);
Garbelli Claudio: U.S.S.L. n. 66 (Cinisello B.);
Pontoni Humberto: U.S.S.L. n. 65 (Cologno M.).

Il presente provvedimento viene pubblicato nei sensi e termini stabiliti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 19 giugno 1981

p. *Il presidente*: EBOLI

(5643)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1981, n. **13**.

Legge regionale 25 marzo 1981, n. 6 - Interventi regionali a favore dei pubblici servizi di trasporto - Variazioni al bilancio annuale 1981 e al bilancio pluriennale 1981-83.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per effetto della legge regionale 25 marzo 1981, n. 6 relativa ad interventi regionali a favore dei pubblici servizi di trasporto, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1981 e a quello poliennale 1981-83 sono introdotte le variazioni descritte nel prospetto annesso alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 luglio 1981

d'AIMMO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1981, n. **14**.

Finanziamento suppletivo per l'attuazione di opere di edilizia sanitaria previste dal piano approvato con deliberazione del consiglio regionale del 30 dicembre 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *agosto* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire il completamento del piano di opere previste per la realizzazione della rete di poliambulatori, di cui alla deliberazione del consiglio regionale del Molise n. 517 del 30 dicembre 1976, viene disposto un finanziamento suppletivo di L. 1.930.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio finanziario 1981, nonché in quello pluriennale 1981-83, sono introdotte le variazioni descritte nel prospetto *A* annesso alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 luglio 1981

d'AIMMO

(*Omissis*).

(5539)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	**L. 60.000**
Semestrale	**L. 33.000**
Un fascicolo	**L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	**L. 22.000**
Semestrale	**L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812570)